




Marino Stenico, 26 38121 TRENTO
0461/40.21.41 – fax 0461 82.24.30
segreteria@fenalt.it - <http://www.fenalt.it>



STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la Nuova Federazione Autonoma Lavoratori del Trentino – Enti Locali denominata per abbreviazione Fe.N.A.L.T. con l'eventuale aggiunta esplicitiva del comparto rappresentato.

Essa ha sede in Trento e potrà costituire sedi staccate, sezioni e unità comunque denominate ove sarà ritenuto utile al fine del raggiungimento dello scopo sociale, con deliberazione del Direttivo. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Direttivo".

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

La durata della Federazione è illimitata.

La Federazione si propone, senza fine di lucro, i seguenti scopi:

- perseguire la tutela degli interessi morali, economici, assistenziali e previdenziali sia collettivi sia individuali dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici;
- elaborare, proporre ed organizzare convegni di studio di politica sindacale e del lavoro sulle problematiche delle categorie rappresentate;
- tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale;
- rappresentanza delle categorie del personale nelle contrattazioni collettive e decentrate di lavoro per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni dei contratti di lavoro e nei rapporti con le istituzioni;
- ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissati: a tal fine la Federazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Federazioni, Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La Federazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini; a tale scopo la Federazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente."

Art. 3 – SOCI

Possono essere soci della Federazione tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, del Comparto pubblico, ivi compresi, a prescindere dalla natura pubblica o privata e dalla forma organizzativa, i dipendenti che operano in attività con società o enti che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione.

La Federazione può consentire l'associazione di lavoratori di altri comparti sia pubblici che privati, fino a costituzione di apposita struttura.

La qualità di socio della Federazione si acquisisce con accettazione tacita della delega firmata dal lavoratore, salvo rigetto motivato da parte della segreteria.

E' implicita, da parte del richiedente, la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Ciascun socio ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della Federazione ed è eleggibile a tutte le cariche statutarie allorchando è dimostrata la regolarità dei versamenti delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

La qualità di socio si perde, oltre che con disdetta autografa, per:

- a) morosità;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno della associazione di comportamenti incompatibili con la linea politica sindacale;
- c) condotta morale non consona al prestigio e decoro dell'associazione e dei suoi associati;
- d) inosservanza del presente Statuto.
- e) sopravvenienza di incarichi che comportino conflitto di interessi con l'attività del sindacato.

L'espulsione avverrà con delibera adottata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei probiviri.

Nei casi di eccezionale gravità la Segreteria può deliberare la momentanea sospensione dell'associato, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche sindacali previste dal presente Statuto, ad esclusione della presidenza, dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti e di quelle riservate ad esperti di specifiche materie attinenti la Federazione, sono assunte dai lavoratori in servizio attivo, attraverso libere elezioni, ispirate a principi democratici. Si possono candidare alle cariche di Consigliere e Segretario Generale i lavoratori nominati alla carica di Dirigente sindacale secondo il regolamento approvato dal Direttivo in occasione della convocazione del Congresso.

Nel periodo di vigenza delle cariche è possibile cooptare nuovi membri nel direttivo anche non dirigenti sindacali.

Le cariche ivi previste non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato della carica ricoperta. La Segreteria può stabilire dei rimborsi spese forfettari per particolari funzioni o relativi a particolari incarichi, anche limitati nel tempo. Nel caso di impegni di carattere continuo, il corrispettivo può essere stabilito, oltre al rimborso spese, forfettariamente, tenendo conto dell'impegno richiesto e di eventuali decurtazioni salariali.

Il lavoratore decade automaticamente dalla carica:

- a) all'atto del pensionamento;
- b) quando perde lo status di lavoratore in servizio attivo;
- c) qualora ricopra cariche in organismi di partiti politici, cariche istituzionali per conto degli stessi, cariche di sindaco o assessore comunale o risulti iscritto in altri sindacati di lavoratori dipendenti, o ricopra cariche o incarichi non compatibili con il mandato sindacale in quanto comportano conflitto di interessi. La valutazione dell'incompatibilità è operata dalla Segreteria.

ART. 5 - FONDO COMUNE E PATRIMONIO

Il fondo comune è costituito dalle quote dei contributi associativi ordinari e straordinari degli iscritti e dalle somme comunque pervenute nel rispetto delle norme di legge in materia.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili.

Il fondo comune serve al perseguimento degli scopi della Federazione.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti dalla Federazione con i propri fondi o ad esso pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa.

Le singole organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune che resta indiviso ed a disposizione della Federazione.

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale che può nominare un tesoriere.

Il tesoriere relazionerà costantemente della gestione al Segretario Generale ed ai membri della Segreteria.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge n. 662/1996 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- a) il Congresso (art. 7);
- b) il Consiglio Direttivo (art. 8);
- c) il Segretario Generale (art. 9 e 10);
- d) la Segreteria (art. 9);
- e) le Commissioni di studio (art. 10 bis);
- f) il Collegio dei probiviri (art. 11);
- g) il Collegio dei revisori (art. 12);
- h) il Presidente (carica facoltativa – art. 21).



ART. 7 - CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Direttivo e in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Partecipano al Congresso tutti i dirigenti sindacali nominati negli enti e nelle strutture rappresentate nella misura consentita dagli accordi in tema di rappresentatività e agibilità sindacale.

Nei singoli enti e strutture i dirigenti sono preventivamente eletti sulla base del regolamento predisposto dal direttivo; i singoli dirigenti possono essere rappresentati mediante attribuzione di delega scritta.

Ciascun dirigente sindacale può rappresentare, oltre a se stesso, al massimo 3 dirigenti sindacali.

Hanno diritto ad intervenire al Congresso tutti i dirigenti sindacali in regola con il pagamento dei contributi associativi periodici.

La convocazione del Congresso viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Il Congresso nomina il proprio Presidente all'apertura dell'adunanza.

Il Presidente del Congresso nomina un segretario verbalizzante e n. 3 (tre) scrutatori.

Il Presidente del Congresso constata la regolarità dello stesso, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli dirigenti sindacali.

Il Congresso si costituisce validamente quando interviene il 50% più uno dei dirigenti sindacali e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Congresso:

- a) esamina e discute la relazione del Segretario Generale uscente;
- b) elegge il Segretario Generale;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Collegio dei Revisori;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;
- f) elegge il Presidente;
- g) approva le modifiche statutarie;
- h) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- i) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei dirigenti sindacali;
- l) ratifica la composizione della Segreteria proposta dal Segretario Generale.

Per quanto riguarda i punti g) ed h) il Congresso delibera validamente con voto favorevole dei 2/3 dei dirigenti sindacali presenti.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo politico e regolamentare della Federazione.

E' composto fra n. 19 (diciannove) e n. 55 (cinquantacinque) membri, il cui numero è stabilito dal Congresso.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare la politica generale della Federazione; esso è presieduto dal Segretario Generale ovvero - in sua assenza - dal Vice Segretario Generale.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati o che ricoprano cariche in organismi di partiti politici o incarichi amministrativi o politici per conto degli stessi.

Il Consiglio Direttivo decade ad ogni scadenza congressuale ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario Generale almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o da almeno i 2/3 dei membri che lo compongono.

La prima adunanza del Consiglio Direttivo neo eletto avviene in seguito all'atto della nomina.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono la metà più uno dei Componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un suo membro designato all'inizio dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le delibere del Congresso e, con i poteri delegati dallo stesso, assume le iniziative atte a garantire la rappresentatività del sindacato;
- b) dichiara decaduti i componenti del Direttivo assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- c) integra per cooptazione i componenti del Direttivo decaduti;
- d) coopta nuovi membri nel Direttivo fino a nuovo congresso;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione con resoconto annuale;
- f) convoca il Congresso;

- g) dà esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri;
- h) approva il regolamento interno del Sindacato;
- i) ratifica le eventuali modifiche dei componenti della Segreteria sopravvenute dopo il Congresso e proposte dal Segretario Generale;
- l) approva l'adesione alla Federazione da parte di altre Organizzazioni sindacali e l'adesione o l' aggregazione della Federazione ad o con altre organizzazioni, federazioni e confederazioni ed i relativi regolamenti attuativi.

ART. 9 - SEGRETERIA

E' l'organo di governo della Federazione; è composta da un Segretario Generale, cui spetta la firma, da un Vice Segretario Generale vicario e da 7 (sette) a 12 (dodici) membri effettivi, tutti eletti fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Vicesegretario è nominato dal Segretario all'interno della Segreteria.

La Segreteria viene convocata dal Segretario almeno una volta all'anno.

Le riunioni della Segreteria sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Ai componenti della Segreteria possono essere assegnati, su proposta del Segretario Generale, incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o particolari responsabilità operative.

La Segreteria decade ad ogni scadenza congressuale ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La Segreteria:

- a) attua le deliberazioni del Congresso;
- b) assolve a tutte le funzioni cui è delegata dal Consiglio Direttivo, anche attraverso apposite Commissioni di studio, all'interno delle quali siano presenti almeno due componenti appartenenti alla Segreteria o al Consiglio Direttivo;
- c) attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- d) assume le iniziative per la promozione del tesseramento e della formazione sindacale;
- e) redige il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione con resoconto annuale;
- f) predispone e modifica il regolamento interno della Federazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) partecipa, attraverso i suoi membri, alle contrattazioni collettive di lavoro;
- h) assicura la gestione unitaria della Federazione, mantenendo rapporti permanenti con gli organi statutari;
- i) assicura il coordinamento intercategoriale della Federazione mantenendo rapporti con la Segreteria Generale della Confederazione cui aderisce;
- l) provvede all'assunzione del personale dipendente;
- m) delibera la decadenza dei probiviri e dei revisori dei conti assenti per ingiustificato motivo;
- n) effettua i deferimenti al Collegio dei probiviri;
- o) dichiara decaduti i componenti della Segreteria assenti per 3 volte consecutive alle riunioni senza giustificazione;
- p) La Segreteria può stabilire dei rimborsi spese forfettari per particolari funzioni o relativi a particolari incarichi, anche limitati nel tempo.

Art. 10 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- a) ha la rappresentanza politica della Federazione;



- b) ha la rappresentanza legale della Federazione anche nei contenziosi giudiziari;
- c) ha la rappresentanza finanziaria;
- d) convoca la Segreteria e il Consiglio Direttivo;
- e) indica al Congresso, e successivamente, in caso di variazioni, al Consiglio Direttivo, l'elenco dei componenti della Segreteria;
- f) nomina il Vice Segretario all'interno dei componenti della Segreteria;
- g) propone alla Segreteria eventuali incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o particolari responsabilità operative delegati fra i componenti della Segreteria;
- h) assolve ai compiti demandati dagli organi statuari ed a tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto;
- i) coopta nuovi membri nella Segreteria nel caso in cui ciò sia necessario per rappresentare nuove realtà in attesa del nuovo Congresso;
- l) cura tutti i rapporti esterni della Federazione;
- m) comunica per la ratifica al Consiglio Direttivo le proposte disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri;
- n) assume in caso di comprovata e urgente necessità il provvedimento di sospensione e/o di deferimento al collegio dei probiviri nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o legittimo impedimento egli è sostituito dal Vice Segretario Generale.

La carica di Segretario Generale non può essere ricoperta oltre tre mandati.

art. 10 bis: COMMISSIONI DI STUDIO

La Segreteria può istituire delle Commissioni di studio composte da almeno due componenti della Segreteria o del Direttivo ed altri 2 soci per affrontare tematiche specifiche.

Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri, organo di magistratura interna, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso.

Elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori.

Il Collegio dei probiviri viene convocato dal Presidente ogni volta che venga attivato dalla Segreteria. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando intervengano almeno due dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli organi statuari;
- b) giudica i membri del Consiglio Direttivo deferiti dal Segretario Generale per motivi inerenti all'esercizio delle loro funzioni;
- c) decide sulle richieste di provvedimenti disciplinari inoltrate dai delegati al Consiglio Direttivo e da questi trasferite allo stesso Collegio dei Probiviri;
- d) giudica le controversie tra gli iscritti.

Il Collegio deve acquisire gli atti di difesa che i deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica del deferimento.

La competenza per il deferimento al Collegio dei Probiviri è della Segreteria.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

Possono essere eletti a componenti del Collegio anche persone non più dipendenti per cause di pensionamento.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati o che ricoprano cariche in organismi di partiti politici o incarichi amministrativi o politici per conto degli stessi.

Le cariche di cui sopra sono incompatibili con le altre cariche statuarie.

Il Collegio dei Probiviri decade ad ogni scadenza congressuale.

Il membro assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto; la delibera di decadenza del probiviro assente è adottata dalla Segreteria.



ART. 12- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti e da tre supplenti eletti dal Congresso tra i soci che presentino requisiti di moralità.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che lo convoca e presiede i lavori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando intervengono almeno due dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è di controllare l'andamento amministrativo – contabile della Federazione, relazionando, per iscritto, al Consiglio Direttivo.

Possono essere eletti a componenti del Collegio anche persone non più dipendenti per cause di pensionamento.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati o che ricoprano cariche in organismi di partiti politici o incarichi amministrativi o politici per conto degli stessi.

Le cariche di cui sopra sono incompatibili con le altre cariche statutarie.

Il Collegio dei Revisori decade ad ogni scadenza congressuale.

Il membro assente per due volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto e la delibera di decadenza è adottata dalla Segreteria.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La Segreteria redige lo schema di bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART. 14- ORGANIZZAZIONI

L'organizzazione aziendale della Fe.N.A.L.T. è costituita dalle rappresentanze sindacali aziendali e, ove costituite, dai rappresentanti eletti nelle R.S.U..

ART. 15 - AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA

La struttura della Federazione è un'associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma e, pertanto, strutture diverse da questa non rispondono delle obbligazioni assunte dalla medesima né la Federazione risponde di obbligazioni di strutture diverse.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione rimangono responsabili di tutte le obbligazioni da esse a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla Federazione.

ART. 16 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI

Degli atti deliberativi di ciascuno degli Organi della Struttura è redatto un verbale scritto a cura di chi presiede la riunione o di un suo delegato.

ART. 17 - ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI

La Federazione ha la facoltà di sottoscrivere patti di adesione o aggregazione con confederazioni, unioni sindacali o organizzazioni sindacali aventi gli stessi scopi sociali di difesa e tutela dei lavoratori e che garantiscono l'autonomia gestionale e politica dell'organizzazione, può altresì fondare in proprio o aderire pariteticamente a unioni con altri sindacati al fine di creare una propria Confederazione avente un'attività reale-politica alternativa alle Confederazioni esistenti,

Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.

Qualsiasi patto di adesione o aggregazione in qualsiasi forma a una Confederazione, ad altra Organizzazione Sindacale o Federazione Sindacale, deve prevedere che è possibile recedere in qualsiasi momento notificandolo con A.R. o via pec alla Segreteria dei soggetti partners.

ART. 18 - ADESIONE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le adesioni potranno avvenire con accordo, in cui risulti esplicitamente l'integrale accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento, assunto su mandato della Segreteria dal Segretario Generale (o suo delegato) ratificato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - RECESSIONE DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Segreteria della Federazione almeno sei mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali, data da cui decorreranno gli effetti.

Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno trascorsi altri due anni.

ART. 20 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

La Federazione - se ed in quanto necessari - adotta i codici di autoregolamentazione sul diritto di sciopero.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Congresso può affidare la carica di Presidente a persona ritenuta meritevole per capacità e attaccamento all'organizzazione sindacale, al di fuori degli organi statutari.

Il Presidente partecipa a tutte le riunioni degli organismi statutari.

Il Presidente rappresenta la Federazione presso la Confederazione di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

La durata del mandato del Presidente segue la normale scadenza delle cariche della Federazione.

La carica non dà diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica ricoperta; nel caso di impegni di carattere continuo, il corrispettivo può essere stabilito, oltre al rimborso spese, forfettariamente, all'atto dell'insediamento, tenendo conto dell'impegno richiesto e di eventuali decurtazioni salariali.

ART. 22 - NORMA GENERALE

Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, valgono le norme contenute nel codice civile in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Trento addì 28 maggio 2005.

Modificato e integrato in Lavis dal II Congresso della FeNALT addì 27 novembre 2010.

Modificato e integrato in Caldonazzo dal IV Congresso della FeNALT addì 16 settembre 2021

